

Ordine degli Avvocati di

A R E Z Z O

Delibera N. 2066 del 27/10/2017

OGGETTO: Piano triennale del personale e provvedimenti conseguenti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo,

preMESSO :

che nell'attuale ordinamento giuridico l'Ordine si configura come Ente Pubblico non economico;

che pertanto occorre dare atto formalmente quali delle disposizioni in materia di assunzioni si applicano anche all'Ordine, e quale è la situazione dell'Ordine di Arezzo in relazione ad esse;

che l'elenco completo, riportato in allegato al presente atto, elenca dettagliatamente tale adempimento, e che in estratto qui si segnala :

- Il piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione organica. (Le PA che non provvedono all'adozione del piano triennale dei fabbisogni *"non possono assumere nuovo personale"*) – si applica all'Ordine degli Avvocati;
- la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero (Le amministrazioni che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, *"non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*) - si applica all'Ordine degli Avvocati;
- l'adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne. La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale compreso quello delle categorie protette Art. 48, D.Lgs. n.198/2006 si applica all'Ordine degli Avvocati;
- l'assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto si applica all'Ordine degli Avvocati;

che con apposita delibera è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia ed approvato il piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne;

che non esistono eccedenze di personale e situazioni di soprannumero;

che l'Ordine non si trova in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto, e che il bilancio 2016 ed il bilancio preventivo 2017 consentono agevolmente di sostenere la spesa di una unità aggiuntiva di personale;

DELIBERA

1) di dare atto, per le motivazioni esposte,

- della corretta applicazione all'Ordine delle verifiche preliminari per procedere alle assunzioni negli enti pubblici, secondo la vigente legislazione, come riportate in allegato al presente atto a farne parte integrante;
- dell'adozione del piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne;
- dell'assenza per l'Ordine di uno stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

2) di stabilire che:

- viene rinviata la approvazione di un nuovo Piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione organica, confermando la vigente attuale dotazione organica;
- sulla base della ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero non sussistono tali condizioni.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to Adv. Enrico BURALI

IL PRESIDENTE

F.to Adv. Piero MELANI GRAVERINI

Copia conforme all'originale.

Arezzo, lì 10.11.2017

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Adv. Enrico BURALI



ALLEGATO: Prospetto VERIFICHE PRELIMINARI PER PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI NEGLI ENTI PUBBLICI E PRINCIPALI SANZIONI

VERIFICHE PRELIMINARI PER PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI NEGLI ENTI PUBBLICI E PRINCIPALI SANZIONI

- a) Piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione organica. (Le PA che non provvedono all'adozione del piano triennale dei fabbisogni *"non possono assumere nuovo personale"*) – **si applica all'Ordine degli Avvocati**
- b) Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero (Le amministrazioni che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, *"non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*) – **si applica all'Ordine degli Avvocati**
- c) Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nel 2016 (La legge di stabilità per il 2016, comma 723, lett. E, dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale. I relativi atti sono affetti da nullità – non si applica all'Ordine degli Avvocati
- d) Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali dal 2017 La legge di stabilità per il 2017 (comma 475) dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale. I relativi atti sono affetti da nullità. In caso di inadempienza vige il divieto di assumere personale a tempo indeterminato – non si applica all'Ordine degli Avvocati
- e) Mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali. Divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato (c. 476, legge n. 232/2016) (a partire dall'anno 2018). - Non si applica all'Ordine degli Avvocati
- f) Adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne. La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale compreso quello delle categorie protette Art. 48, D.Lgs. n.198/2006 - **si applica all'Ordine degli Avvocati**
- g) Adozione entro il 31 gennaio di ogni anno di "un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance" La mancata adozione del piano della performance comporta il divieto *"di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati"* - di futura applicazione all'Ordine degli Avvocati
- h) Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013. Il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia. – Non si applica all'Ordine degli Avvocati
- i) Rispetto del tetto alla spesa di personale riferita all'anno 2008 - non si applica all'Ordine degli Avvocati

- j) Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13, legge n. 196/2009) Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti). - Non si applica all'Ordine degli Avvocati
- k) Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016. Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti). - Non si applica all'Ordine degli Avvocati
- l) Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA. Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell'inadempimento. Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 - non si applica all'Ordine degli Avvocati
- m) L'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 prevedeva la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di pagamento fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002. La disposizione è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015. Non si applica all'Ordine degli Avvocati
- n) Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto - **si applica all'Ordine degli Avvocati.**